



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 56 del 27 luglio 2023

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

NOVELLI

LEGGE SULLA TRASPARENZA DEL SETTORE FUNERARIO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VI – VIII – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE

***"LEGGE SULLA TRASPARENZA DEL SETTORE
FUNERARIO"***

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

Novelli Valerio

Firmato digitalmente da: Valerio
Novelli
Data: 27/07/2023 11:58:44

Relazione

La presente proposta di legge si pone come obiettivo prioritario il riordino e l'ammodernamento del settore funerario regionale, attualmente caratterizzato da un regime simile ad un monopolio ad opera di un numero limitato di soggetti, con danno all'intera categoria.

Tale obiettivo si raggiunge superando le gravi lacune esistenti in ambito di organizzazione delle competenze e di trasparenza, causa di evidente deregolamentazione, terreno fertile per l'insorgere di reati sia da parte di operatori sanitari che di imprese funebri con il supporto di associazioni criminali di stampo mafioso, come dimostrano molteplici indagini e relative sentenze.

Quelli del settore funerario sono i servizi che intervengono nei momenti più dolorosi e difficili della vita, momenti nei quali il cliente spesso non ha la capacità di riconoscere o di reagire di fronte ad attività illecite. Per questo motivo, è necessario garantire servizi con standard di qualità ottimali, efficienti, trasparenti, adeguati all'evolversi della società ed ai mutamenti dei costumi, nel rispetto della volontà individuale.

Parallelamente alla riorganizzazione ed ammodernamento del settore, gli obiettivi di legalità e regolamentazione non possono prescindere da un efficace e rigoroso sistema dei controlli, considerata tanto più la progressiva difficoltà dei comuni nella gestione dei servizi funerari dovuta alle crescenti criticità finanziarie.

La legge copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la creazione di una struttura organizzativa chiara e responsabile per il settore funerario, l'introduzione di norme e procedure per garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato funerario, l'istituzione di un sistema di controllo e vigilanza per prevenire attività illegali e la promozione di standard di qualità e professionalità per gli operatori del settore.

Inoltre, la proposta di legge prevede misure per migliorare l'accessibilità e la scelta per i cittadini, garantendo la possibilità di opzione tra diverse tipologie di servizi funerari e promuovendo la dignità e il rispetto per i defunti e per le loro famiglie.

In conclusione, questa proposta di legge mira a riformare e modernizzare il settore funerario regionale, promuovendo la legalità, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti. Attraverso una serie di disposizioni e misure specifiche, si intende creare un contesto favorevole per l'operatività dei servizi funerari, garantendo la tutela dei cittadini e il rispetto per i defunti.

Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Il testo della proposta di legge presentata si articola secondo 7 Capi e 58 Articoli:

Al **CAPO I** si propongono sia l'istituzione di un albo regionale delle agenzie funebri autorizzate ad operare nel settore sia una serie di criteri necessari ad arginare il proliferare di agenzie non legalmente titolate a prestare servizi.

l'Art. 1 del Capo I della presente legge stabilisce che l'obiettivo principale è la tutela della salute pubblica nei servizi funerari. La Regione Lazio si impegna a fornire informazioni sulla possibilità di celebrazione di riti di commemorazione, dignitoso commiato non religioso, cremazione e forme di sepoltura meno impattanti sull'ambiente.

l'**Art. 2** fornisce le definizioni dei termini utilizzati nella presente legge.

l'**Art. 3**, in cui si assegna alla Regione la predisposizione di un Regolamento per definire univocamente i criteri di lottizzazione e assegnazione degli appalti, l'istituzione di un albo delle agenzie autorizzate ad operare e la creazione, in modalità partecipata, di un codice deontologico degli operatori;

gli **Articoli 4 e 5**, nei quali si fa riferimento a comuni e Aziende sanitarie locali e ai relativi compiti di definizione, autorizzazione e verifica;

l'**Art. 6** definisce l'attività funebre come un'attività imprenditoriale legata alla salute pubblica e alla sicurezza. Comprende la gestione delle pratiche amministrative, la fornitura di cofani funebri, il trasporto delle salme e la cura dei corpi. Sono previsti requisiti minimi e l'autorizzazione viene rilasciata solo a ditte o società che soddisfano tali requisiti.

l'**Art. 7** stabilisce che l'attività funebre è vietata a persone fallite o soggette a determinati provvedimenti legali. Le imprese funebri non possono gestire obitori all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, né collaborare con tali strutture. È vietato l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti che gestiscono servizi di ambulanza o altri servizi sanitari o socio-assistenziali simili.

l'**Art. 8** prevede l'istituzione di un albo regionale delle agenzie funebri autorizzate nella Regione Lazio

Al **CAPO II** vengono trattate le definizioni, gli adempimenti e i trattamenti conseguenti alla morte

l'**Art. 9** fornisce le definizioni di cadavere e resti mortali nel contesto della legge.

l'**Art. 10** prevede che, dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, il medico necroscopo effettui la verifica della morte e rediga il certificato necroscopico entro trentasei ore, rispettando un intervallo di almeno otto ore dalla constatazione del decesso.

l'**Art. 11** richiede che la causa di morte venga denunciata entro ventiquattro ore dal medico curante o dal medico necroscopo, a seconda delle circostanze, e obbliga i medici incaricati di autopsie ad annunciare la causa di morte.

l'**Art. 12** prevede che i medici necroscopi siano selezionati tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale per garantire un'adeguata copertura territoriale e tempestività nel servizio.

l'**Art. 13** stabilisce che il cadavere venga osservato per 24 ore senza trattamenti, autopsie o chiusura in cassa. La sorveglianza può avvenire a domicilio, in una struttura obitoriale o in una casa funeraria, con possibilità di utilizzare sorveglianza a distanza.

l'**Art. 14** permette il trasferimento del cadavere, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, con comunicazione alle autorità competenti. Durante il trasferimento, il cadavere viene riposto in un contenitore impermeabile non sigillato, garantendo la sicurezza e la salute pubblica.

l'**Art. 15** tratta del rinvenimento di cadaveri, resti mortali o ossa umane, che devono essere segnalati immediatamente al comune. Successivamente, il comune comunica l'accaduto alle autorità competenti.

l'**Art. 16** tratta della tanatoprassi e della tanatocosmesi, che possono essere eseguite su richiesta dei familiari dopo il periodo di osservazione e la visita necroscopica, nel rispetto delle norme vigenti.

l'**Art. 17** disciplina l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, ricerca e insegnamento. I familiari comunicano tale consenso al comune, che autorizza il trasporto a spese dell'istituto ricevente.

Al **CAPO III** vengono trattate le strutture obitoriali e le relative norme regolamentari.

l'**Art. 18** riguarda le strutture obitoriali presenti in strutture sanitarie, socio-assistenziali e obitori comunali. Queste svolgono diverse funzioni come autopsie, deposito cadaveri e servizi di preparazione del defunto, con requisiti strutturali stabiliti dalla Giunta regionale.

l'**Art. 19** stabilisce che le case funerarie, gestite da soggetti autorizzati, ricevono, custodiscono ed espongono le salme dei defunti. Le attività svolte includono l'osservazione, la vestizione e la commemorazione dei defunti. Le case funerarie devono rispettare le norme igienico-sanitarie nazionali.

l'**Art. 20** riguarda la sala del commiato per la celebrazione di riti di commiato su richiesta dei familiari. I requisiti e la gestione sono stabiliti dalla Giunta regionale, con distanza minima da strutture sanitarie e divieto di gestione da parte degli operatori funerari.

Al **CAPO IV e V** vengono affrontati integralmente gli aspetti normativi del trasporto.

l'**Art. 21** riguarda il trasporto funebre come il trasferimento del cadavere o resti mortali al luogo di sepoltura o cremazione. Esclude i trasferimenti interni alle strutture sanitarie. Utilizzo di cassa individuale, tranne per madre e neonato in caso di parto concomitante.

l'**Art. 22** riguarda le casse utilizzate per il trasporto e la sepoltura nel territorio regionale. Tali casse devono rispettare le caratteristiche specificate dalla Giunta regionale, che comprendono tenuta, resistenza, biodegradabilità e combustibilità.

l'**Art. 23** dispone che il trattamento antiputrefattivo per il trasporto del cadavere da comune a comune non è obbligatorio, ma può essere effettuato su prescrizione medica, con personale specializzato, se necessario per la tutela della salute pubblica.

l'**Art. 24** stabilisce che il trasporto funebre, svolto dai soggetti autorizzati dal comune, è un servizio di interesse pubblico. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio e si occupa della verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro, redigendo un verbale di adempimento.

l'**Art. 25** stabilisce che il trasporto di ossa e di ceneri non richiede precauzioni igieniche come per il trasporto di cadaveri o resti mortali. È autorizzato dal comune e i familiari possono effettuarlo con mezzi propri se le ossa sono in una cassetta metallica o le ceneri sono in un'urna cineraria.

l'**Art. 26** stabilisce che il trasporto funebre necessita dell'autorizzazione del comune. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione funge anche da autorizzazione al trasporto. Nel caso in cui la sepoltura o cremazione avvenga in un comune diverso, l'impresa di trasporto notifica il comune di destinazione.

l'**Art. 27** stabilisce che il trasporto funebre avviene solo con mezzi dedicati, con requisiti definiti dalla Giunta regionale. Le rimesse dei mezzi funebri sono dotate di attrezzature per la pulizia e sanificazione.

l'**Art. 28** prevede che l'ASL autorizzi il trasporto, la sepoltura o la cremazione dei prodotti del concepimento e degli aborti non dichiarati come nati morti. Il trasporto può essere effettuato dai familiari con mezzi propri.

l'**Art. 29** regola i trasporti funebri tra Stati aderenti all'accordo del 1937. Il passaporto mortuario è richiesto e le caratteristiche della cassa sono certificate dall'ASL. Per i trasporti da Stati non aderenti, è necessaria un'autorizzazione consolare.

Al **CAPO VI** si forniscono le disposizioni circa la realizzazione e la gestione dei cimiteri.

l'Art. 30 stabilisce l'obbligo dei comuni di realizzare almeno un cimitero secondo le leggi sanitarie. La pianificazione tiene conto del fabbisogno di sepolture e le decisioni sulla costruzione sono prese dal comune previo parere dell'ASL.

l'Art. 31 prevede la gestione dei cimiteri. Attività funebri e commerciali incompatibili. Servizio di custodia e registro dei dati.

l'Art. 32 riguarda l'area di rispetto nei cimiteri. Individuazione in base a parcheggi, servizi e numero di abitanti. Rispetto delle distanze dai servizi e impianti tecnologici.

l'Art. 33 stabilisce requisiti minimi per i cimiteri, tra cui campo di inumazione, campo di inumazione speciale, camera mortuaria, ossario comune e cinerario comune. In base alle richieste della popolazione e alle tradizioni locali, vengono realizzati loculi per tumulazione, celle per cassette ossario, celle per urne cinerarie e uno spazio per la dispersione delle ceneri.

l'Art. 34 definisce la camera mortuaria come il luogo per la sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

l'Art. 35 stabilisce che l'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, se non richieste per altra sepoltura.

l'Art. 36 riguarda il cinerario comune, che è destinato alla raccolta delle ceneri se non richieste per altra collocazione.

l'Art. 37 stabilisce il diritto di sepoltura nel cimitero per i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone decedute nel territorio del comune, residenti o non residenti, nonché per i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

l'Art. 38 prevede che ogni feretro sia sepolto in una fossa o tumulato in un loculo distinti, e ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che di tumulazione, deve essere dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

l'Art. 39 regola l'inumazione nel terreno con specifiche caratteristiche e un tempo ordinario di sepoltura di dieci anni. I campi di inumazione devono essere idonei e suddivisi in quadri secondo il regolamento comunale. Esistono anche campi di inumazione speciale con un periodo di rotazione abbreviato a cinque anni.

l'Art. 40 regola la tumulazione del feretro in un loculo per un periodo di almeno venti anni. La tumulazione avviene su richiesta degli interessati e seguendo la normativa sulle concessioni pubbliche.

l'Art. 41 permette al comune di concedere a privati ed enti l'uso di aree nel cimitero per sepolture individuali, familiari e collettive. Le sepolture private sono soggette alle stesse disposizioni generali applicate alle altre aree cimiteriali. Non è consentita la concessione di aree per sepolture private a persone o enti con fini di lucro.

l'Art. 42 prevede che le esumazioni ordinarie avvengano dopo dieci anni dall'inumazione senza la necessità di operatori sanitari. Il comune può stabilire tempi di rotazione diversi in base alle caratteristiche del terreno. Le esumazioni straordinarie richiedono l'autorizzazione del comune e i resti sono reinumati o cremati per completare il processo di mineralizzazione del cadavere.

l'Art. 43 prevede che le estumulazioni ordinarie avvengano allo scadere della concessione. I resti mortali estumulati sono reinumati per completare il processo di mineralizzazione o cremati. Le estumulazioni straordinarie richiedono l'autorizzazione del comune e l'adozione di misure prescritte, sentita l'azienda ASL.

l'**Art. 44** prevede che le ossa mineralizzate da esumazioni e estumulazioni ordinarie vengano raccolte nell'ossario comune, salvo richiesta dei familiari. Possono essere collocate con i feretri dei congiunti. Il comune può optare per la cremazione delle ossa e dei resti mortali secondo la legge n. 130/2001.

l'**Art. 45** prevede che il comune autorizzi la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero o la conversione di cappelle esistenti per la sepoltura di cadaveri o resti mortali. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei titolari, con vincoli di inedificabilità e inalienabilità.

l'**Art. 46** prevede la tumulazione privilegiata del cadavere o dei resti mortali in luoghi diversi dal cimitero, per onorare la memoria di persone meritevoli o per motivi di speciali onoranze, come membri di istituti religiosi. L'autorizzazione viene concessa dal comune secondo le disposizioni regionali stabilite dalla Giunta.

l'**Art. 47** stabilisce che la cremazione è il processo funerario che tramite il calore trasforma il cadavere in ceneri. La cremazione avviene individualmente per ogni feretro.

l'**Art. 48** stabilisce che i crematori siano realizzati nell'area cimiteriale e gestiti dai comuni, anche in associazione. Possono essere gestiti direttamente o affidati a terzi secondo le normative dei servizi pubblici locali. Le emissioni dei crematori sono soggette al controllo della provincia, con il supporto dell'ARPA, in conformità alla legge n. 130/2001.

l'**Art. 49** stabilisce che l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione del certificato necroscopico. La volontà del defunto o dei suoi familiari viene rispettata. Per la cremazione dei resti mortali non è richiesta la certificazione del medico necroscopo.

l'**Art. 50** stabilisce che la manifestazione di volontà del defunto riguardante la cremazione e la dispersione delle ceneri avviene seguendo le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

l'**Art. 51** istituisce un registro per la cremazione presso ogni comune. Viene annotata la volontà di essere cremati del richiedente, secondo le modalità previste dall'art. 602 del codice civile. È possibile richiedere la cancellazione delle annotazioni o il ritiro dell'atto in qualsiasi momento.

l'**Art. 52** prevede che le ceneri della cremazione siano raccolte in un'urna cineraria sigillata e destinate al cinerario comune. Su richiesta, l'urna può essere consegnata per la conservazione in cimitero, in ambito privato o per la dispersione. Viene redatto un verbale che indica la destinazione finale dell'urna e viene conservato un registro con le annotazioni pertinenti. Eventuali variazioni devono essere comunicate all'ufficiale dello stato civile.

l'**Art. 53** consente la dispersione delle ceneri in aree apposite dei cimiteri, in natura o in aree private. È vietata nei centri abitati. La dispersione in mare, laghi e fiumi richiede spazi liberi e la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e senza fini di lucro, rispettando norme ambientali e di tutela delle acque.

Al **CAPO VII** si considerano i trattamenti particolari e si individuano le sanzioni.

l'**Art. 54** stabilisce che in caso di morte per malattia infettiva o presenza di radioattività nel cadavere, l'ASL emette prescrizioni per la tutela della salute, previa comunicazione tempestiva del medico all'ASL e al comune.

l'**Art. 55** prevede che il sindaco, su proposta dell'azienda ASL, possa imporre restrizioni o vietare lo svolgimento delle onoranze funebri in caso di grave rischio per la salute pubblica.

l'**Art. 56** riguarda le sanzioni per diverse violazioni delle disposizioni relative alle onoranze funebri, alle case funerarie, alle sale del commiato e alla dispersione delle ceneri. Inoltre, vi è la disposizione che proibisce la pratica di offerte o vantaggi per ottenere informazioni relative ai servizi funebri.

l'**Art. 57** stabilisce le disposizioni transitorie per l'entrata in vigore della legge.

l'**Art. 58** riguarda la norma di invarianza finanziaria.

L'Art 59 entrata in vigore

CAPO I - Finalità, definizioni, istituzioni ed operatori

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.
2. La Regione Lazio promuove l'informazione sulla possibilità di celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato ancorché non religioso, nonché l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) **cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

b) **salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) **resti mortali:** gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;

d) **cremazione:** la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;

e) **ceneri:** il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;

f) **medico curante:** il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;

g) **medico necroscopo:** il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

h) **tanatocosmesi:** le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;

i) **tanatoprassi:** il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

j) **trattamento conservativo:** il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

k) **feretro:** l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

l) **cassetta:** il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

m) **urna cineraria:** il contenitore di ceneri;

n) **loculo:** la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;

o) **camera mortuaria:** il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

p) **ossario comune:** il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari

per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;

q) **cinerario comune**: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

r) **trasporto funebre**: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

s) **coniuge**: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).

Art. 3 - Adempimenti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
 - a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
 - b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
 - c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
 - d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
 - e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
 - f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
 - g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
 - h) i criteri per la registrazione nell'albo regionale delle agenzie funebri autorizzate, ed il sistema dei controlli periodici relativi alla verifica del mantenimento dei requisiti;
 - i) i criteri per garantire sia la lottizzazione dei servizi funerari e sia la rotazione nell'assegnazione degli appalti dei servizi funerari (esclusa la gestione della camera mortuaria, che viene internalizzata alla ASL tramite la struttura sanitaria), in modo da garantire che nessuna agenzia funebre possa gestire i servizi di una singola struttura sanitaria in regime di monopolio, e sullo stesso territorio.
3. La Regione in modalità partecipativa con le associazioni degli enti locali ed una rappresentanza delle aziende del settore, promuove l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.

Art. 4 - Adempimenti dei comuni

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
 - d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'ASL di competenza;

4. Il Comune effettua verifiche periodiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti delle agenzie funebri, come specificato nell'art. 8 comma 2, nonché l'iscrizione dell'agenzia funebre nell'albo regionale;

5. Il Comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Art. 5 - Adempimenti delle ASL

1. L'Azienda Sanitaria Locale:

- a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 12;
- b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 54 e 55;
- c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
- d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge e dalla normativa nazionale;
- e) vigila sulla regolarità e sulla trasparenza di tutti i servizi offerti dalle agenzie funebri attive sul territorio, e regolarmente iscritte nell'albo regionale di cui al successivo Articolo 8, che operano nelle strutture di competenza della ASL;
- f) gestisce direttamente e senza tramite, appalti o convenzioni le camere mortuarie delle strutture sanitarie di competenza.

Art. 6 - Definizione dell'attività funebre

1. L'attività funebre attiene alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitaria; essa è un'attività imprenditoriale informata ai principi di libera concorrenza con modalità che garantiscano l'effettività della scelta del trattamento voluto dal defunto e dai suoi prossimi.
2. L'attività funebre assicura l'esercizio congiunto delle seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative attinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
 - b. preparazione e fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c. trasporto di salma e di cadavere;
 - d. cura, sanificazione, composizione, vestizione trattamenti di tanatocosmesi e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione nel cofano funebre, suggello e confezionamento del feretro;
 - e. recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - f. l'eventuale gestione di case funerarie.
3. L'attività funebre rientra nell'applicazione dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis, legge n. 122 del 2010, ed è consentita unicamente a ditte individuali o società previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio in base al Comune in cui ha sede principale l'impresa, sulla base della disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati secondo quanto disposto dalla presente legge e dai successivi regolamenti adottati sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. I requisiti minimi e permanenti per l'esercizio dell'attività funebre sono:
 - a. un carro funebre con relativa autorimessa;
 - b. una sede fissa idonea alla trattazione degli affari ed alla vendita di cofani ed articoli funebri;
 - c. un Direttore Tecnico, che può anche coincidere con il titolare dell'impresa, in possesso dei relativi requisiti formativi, con il quale sia stabilito un rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione nelle forme consentite dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - d. n. 4 addetti necrofori, tra cui possono essere ricompresi il titolare dell'impresa ed il Direttore Tecnico, in possesso dei necessari requisiti formativi, con i quali sia stabilito un rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione nelle forme consentite dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi è necessario disporre di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti per il Direttore Tecnico.
6. In ogni caso i requisiti relativi alla disponibilità delle autorimesse, dei carri funebri e del personale necroforo dovranno intendersi soddisfatti quando siano acquisiti attraverso contratti di appalto o consortili di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa l'esercizio dell'attività funebre, stipulati con altri soggetti muniti dei prescritti requisiti ovvero mediante processi di integrazione fra imprese con carattere di stabilità. Di tali accordi commerciali è data idonea informazione anche all'utente finale, nei modi e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
7. I soggetti che intendono garantire i requisiti di cui al comma precedente ad altre attività funebri dovranno garantire la contemporanea esecuzione di almeno due servizi funebri e dovranno dimostrare la dotazione minima di tre carri funebri e dieci necrofori in possesso dei relativi requisiti formativi. Questi requisiti possono garantire fino a un massimo di cinque contratti. Il regolamento di cui all'articolo 3 definirà gli obblighi crescenti in relazione ai contratti di fornitura o partecipanti alle strutture consortili oltre i cinque contratti previsti.
8. Presso la Regione Lazio è istituito un elenco delle imprese autorizzate, dei direttori tecnici e degli addetti necrofori con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.
9. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento di affari, anche se per via telematica o piattaforma web. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e/o dei suoi prossimi e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero, cura e assistenza e di strutture di residenziali collettive, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
10. È vietato l'esercizio di attività marmorea e lapidea cimiteriale, ivi compresa la commercializzazione e l'intermediazione di prodotti ed accessori lapidei, alle imprese funebri che non abbiano ricompreso tali attività nell'oggetto sociale e non siano in regola con le prescritte comunicazioni anche ai fini fiscali.
11. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

Art. 7 - Condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre ed incompatibilità

1. L'attività funebre sotto qualsiasi forma venga esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione , ovvero per i soggetti condannati con sentenza definitiva o con sentenza relativa all'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati contro l'industria ed il commercio , la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, nonché per le violazioni a danno dei consumatori, ed alle pene, anche accessorie di natura interdittiva, come saranno individuati da apposito regolamento attuativo .
2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, agli addetti alla trattazione di affari.
3. Le imprese funebri non possono:
 - a. gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, di ricovero e cura, pubbliche o private, né esercitare in tali ambiti attività commerciali;
 - b. gestire cimiteri. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria;
 - c. stipulare collaborazioni o convenzioni con strutture sanitarie, socio sanitarie , di ricovero e cura ed assimilabili pubbliche e private per l'esercizio dell'attività funebre;
4. E' preclusa altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre , anche in qualità di soci ed anche se senza funzioni di amministrazione ed operative, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile di cui sopra, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile.

Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del presente comma cessano entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Per i Comuni ricompresi nei territori classificati montani o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale. A tal fine i Comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione .

Art. 8 - Istituzione di un albo regionale delle agenzie funebri autorizzate

1. La Regione Lazio istituisce con la presente legge, un albo regionale delle agenzie autorizzate ad effettuare servizi funebri.
2. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dall'articolo 6, per poter rientrare nell'albo deve possedere oltre ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 4:
 - a) la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;
 - b) un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi, e senza nessuna condanna penale. La mancanza di condanne penali e' riferita anche al titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre.
 - c) insussistenza nei confronti dell'agenzia di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n.575/1965 (antimafia).
 - d) certificazione di qualità dei servizi funerari e cimiteriali UNI EN ISO 9001:2008 ("La certificazione di qualità di erogazione ai cittadini dei servizi funerari e di gestione dei cimiteri"). La certificazione riguarda tutte le attività del Servizio servizi funerari sia quelle di tipo commerciale (trasporti e onoranze funebri, vendita cofani funebri, fiori ed altri articoli funerari, raccolta necrologi e fornitura memorie e manifesti), sia quelle istituzionali quali la gestione delle camere mortuarie e di tutte le operazioni cimiteriali, la manutenzione dei cimiteri, la gestione delle concessioni cimiteriali.
 - e) certificazione UNI EN 15017 propria del settore funerario e case funerarie.
3. L'albo regionale delle agenzie funebri autorizzate viene pubblicato sul sito web della Regione. Gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.
4. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

CAPO II - Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 9 - Definizioni di cadavere e di resti mortali

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.
2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

Art. 10 - Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

Art. 11 - Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 12 - Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ASL tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.

Art. 13 - Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ASL;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 14 - Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 13, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 15 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ASL territorialmente competente.

Art. 16 - Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 13 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 10.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla norma vigente.

Art. 17 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO III - Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Art. 18 - Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;
 - d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 23;
 - f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Art. 19 - Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati nella quale, a richiesta degli aventi titolo del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private, le strutture sanitarie ed ospedaliere per la osservazione, la composizione e la vestizione della salma, la tanatoestetica, l'imbalsamazione, la custodia e l'esposizione del cadavere oltre le attività di commemorazione e commiato del defunto.
2. L'esercente dell'attività funebre dichiara nella SCIA presentata al Comune territorialmente competente l'eventuale avvio di attività di gestione di case funerarie. Il gestore definisce gli orari di apertura, in funzione dei servizi funebri e della propria organizzazione aziendale e garantisce il presidio durante gli orari di apertura tenuto conto dei provvedimenti adottati anche ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000.
3. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono rispondere alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari.

Art. 20 - Sala del commiato

1. La sala del commiato è una struttura per accogliere e ospitare per brevi periodi il feretro sigillato al fine di svolgervi un dignitoso commiato al defunto e deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti strutturali e di fruibilità stabiliti dalla Giunta regionale nell'ambito del regolamento sulle case funerarie.
2. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro sigillato per il tributo di speciali onoranze.
3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'Azienda Sanitaria Locale.
4. L'esercente dell'attività funebre e/o chiunque a qualsiasi titolo gestisca una Sala del commiato, comunica con apposita SCIA al comune territorialmente competente l'avvio dell'attività di gestione. Per gli orari di apertura ed il necessario presidio si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alle Case funerarie.

CAPO IV - Trasporto funebre

Art. 21 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 13, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Art. 22 - Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).

Art. 23 - Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 24 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 26.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 25 - Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 26 -Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Art. 27 - Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 28 - Prodotti del concepimento

1. L'azienda ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO V - Trasporto internazionale

Art. 29 - Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ASL.

CAPO VI - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

Art. 30 - Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", ogni comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.
2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda ASL.

Art. 31 - Gestione dei cimiteri

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. la gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.
3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

Art. 32 - Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" è individuata considerando:
 - a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
 - b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
 - c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Art. 33 - Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 34 - Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 35 - Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Art. 36 - Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

SEZIONE II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

Art. 37 - Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 28.

Art. 38 - Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 39 - Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 40 - Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

Art. 41 - Sepoltura privata nel cimitero

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

SEZIONE III - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 42 - Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda ASL, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ASL.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 43 - Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ASL.

Art. 44 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.
2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

SEZIONE IV - Tumulazioni extracimiteriali

Art. 45 - Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 46 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumultazione privilegiata è la tumultazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 45, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f).

SEZIONE V - Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 47 - Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 48 - Crematori

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale Lazio (ARPA) sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale con l'articolo 8 della legge n. 130/2001.

Art. 49 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 50 - Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n.130/2001.

Art. 51 - Registro per la cremazione

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 52 - Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 33, comma 2, lettera c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 51 sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 53 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII - Norme comuni

Art. 54 - Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ASL e al comune.

Art. 55 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda ASL, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 56 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 6, al comma 2 dell'articolo 19 e agli articoli 13 e 14 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 19 e 20 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 53, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti.
5. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Art. 57 - Regime transitorio

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.
3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
4. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 51, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.

Art. 58 - Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art 59 Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.